

## II. LA SOVRANITÀ ALL'ESTERNO

§ 321. La *sovranità all'interno* (§ 278) in tanto è questa idealità, in quanto i momenti dello spirito e della sua realtà, dello stato, sono *dispiegati* nella loro *necessità*, e *sussistono* come *membri* del medesimo. Ma lo spirito, come relazione *infinitamente negativa a sé* nella libertà, è parimenti essenzialmente *esser-per-sé*, che *ha accolto entro di sé* la differenza sussistente, e quindi è esclusivo. In questa determinazione lo stato ha *individualità*, la quale è essenzialmente come individuo, e nel sovrano come individuo reale, immediato (§ 279).

§ 322. L'*individualità*, come esclusivo *esser-per-sé*, appare *come rapporto con altri stati*, dei quali ciascuno è auto-

<sup>90</sup> Svetonio, *De vita Caesarum*, 49.

uomo di fronte agli altri. Poiché in questa autonomia l'esser-per-sé dello spirito reale ha il suo *esserci*, essa è la prima libertà e il supremo onore di un popolo.

Coloro che parlano di desideri di una collettività, che costituisce uno stato più o meno autonomo ed ha un proprio centro, — di desideri di perdere questo punto centrale e la sua autonomia, per costituire con un altro un intero, sanno poco della natura di una collettività e del sentimento di sé, che un popolo ha nella sua indipendenza. — La prima figura<sup>91</sup> nella quale gli stati si presentano storicamente, è perciò questa autonomia in genere, quand'anche sia del tutto astratta, e non abbia alcun ulteriore sviluppo interno; appartiene pertanto a questa apparizione originaria, che al suo culmine stia un individuo, patriarca, capo-tribù ecc.

§ 323. Nell'*esserci* appare così questa relazione *negativa* dello stato a sé, come relazione di un *altro* a un *altro*, e come se il negativo fosse un che di *esteriore*. L'esistenza di questa relazione negativa ha perciò l'aspetto di un accadere e dell'intrico con avvenimenti accidentali, i quali vengono *dal di fuori*. Ma essa è il suo supremo *proprio* momento, — la sua reale infinità intesa come l'idealità di ogni finito in esso, — il lato nel quale la sostanza intesa come l'assoluta potenza contro ogni cosa singola e particolare, contro la vita, proprietà e suoi diritti, come contro le ulteriori cerchie, porta all'esserci e alla coscienza la nullità delle medesime.

§ 324. Questa determinazione, con la quale l'interesse e il diritto dei singoli è posto come un momento dileguante, è in pari tempo il *positivo*, cioè il positivo della loro individualità non accidentale e mutevole, bensì *essente in sé e per sé*. Questo rapporto e il riconoscimento del medesimo è perciò il loro dovere sostanziale, — il dovere di conservare questa individualità sostanziale, l'indipendenza e sovranità dello stato, con pericolo e sacrificio della loro proprietà e

<sup>91</sup> Gestalt I; Gewalt Rph G B L Hm.

vita, altresì del loro opinare e di tutto ciò che è di per se stesso compreso nell'ambito della vita.

Si ha un calcolo assai distorto se nella richiesta di questo sacrificio vengono considerati lo stato soltanto come società civile, e come suo scopo finale soltanto l'*assicurazione* della vita e della *proprietà* degli individui; giacché questa sicurezza non viene conseguita col sacrificio di ciò che deve venir *assicurato*; — al contrario. — In ciò che è stato indicato risiede il *momento* etico della *guerra*, la quale non è da considerare come male assoluto e come un'accidentalità meramente esterna, che abbia il suo fondamento quindi esso stesso accidentale, in quel che si voglia, nelle passioni dei detentori del potere o nelle passioni dei popoli, in ingiustizie ecc., in genere in cosa tale che non deve essere. A quel che ha la natura dell'accidentale gli capita l'accidentale, e questo destino appunto è quindi la necessità, — come in genere il concetto e la filosofia fa dileguare il punto di vista della mera accidentalità e in essa (come in *parvenza*) conosce la di lei essenza, la necessità. È *necessario* che il finito, possesso e vita, venga *posto* come cosa accidentale, giacché questo è il concetto del finito. Questa necessità ha da un lato la figura di forza della natura, e tutto il finito è mortale e transeunte. Ma nell'essenza etica, nello stato, questa forza viene sottratta alla natura, e la necessità viene innalzata ad esser opera della libertà, ad esser qualcosa di etico; — quella transitorietà diviene un *voluto* trascorrere, e la negatività che sta a fondamento si trasforma nella sostanziale propria individualità dell'essenza etica. — La guerra in quanto situazione nella quale la vanità delle cose e dei beni temporali, che altrimenti suol essere un modo di dire edificante, diventa una cosa seria, è quindi il momento in cui l'idealità del *particolare* ottiene il suo *diritto* e diviene realtà; — la guerra ha il superiore significato che grazie ad essa, come mi sono espresso altrove, « la salute etica dei popoli viene mantenuta nella sua indifferenza di fronte al rinsaldarsi delle determinatezze finite, come il movimento dei venti preserva il mare dalla putredine, nella quale sarebbe ridotto da una quiete durevole, come i popoli da una pace durevole o addirittura perpetua<sup>92</sup> »<sup>93</sup>. — Che ciò del resto sia *soltanto* un'idea filosofica, ovvero, come si suol esprimer altrimenti, una giustificazione della *provvidenza*, e che le guerre reali abbiano bisogno ancora di un'al-

<sup>92</sup> Allusione a I. Kant, *Zum ewigen Frieden*.

<sup>93</sup> *Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts*, GW, IV, 450.

tra giustificazione, di ciò in seguito<sup>94</sup>. — Che l'idealità la quale viene in evidenza nella guerra trovandosi come in un rapporto accidentale verso l'esterno, e l'idealità secondo la quale i poteri interni dello stato sono momenti organici dell'intero, — sia la medesima, si presenta nel mondo dei fenomeni storici nella figura, tra le altre, per cui guerre fortunate hanno impedito irrequietudini interne e consolidato la forza interna dello stato. Che popoli, i quali non volendo o paventando sopportare una sovranità all'interno, vengono soggiogati da altri, e con tanto minor successo e onore si son dati pena per la loro indipendenza, quanto meno si poté giungere all'interno a un primo assetto del potere dello stato (— la loro libertà è morta della paura di morire —); — che stati, i quali hanno la garanzia della loro autonomia non nelle loro forze armate, sibbene in altri rispetti (come per es. stati sproporzionatamente piccoli di fronte ai vicini), possono sussistere con una costituzione interna che per sé non garantirebbe quiete all'interno né all'esterno ecc. — sono fenomeni che rientrano appunto in quest'aspetto.

§ 325. Mentre che il sacrificio per l'individualità dello stato è il rapporto sostanziale di tutti e quindi *dovere universale*, tale rapporto in pari tempo, inteso come *l'un lato* dell'idealità di contro alla realtà del sussistere particolare, diviene esso stesso un rapporto particolare, e ad esso vien dedicato un proprio ceto, il *ceto del valore militare*.

§ 326. Contese degli stati l'uno con l'altro possono aver per oggetto un qualche lato *particolare* del loro rapporto; per queste contese ha anche la sua destinazione principale il *particolare* settore dedicato alla difesa dello stato. Ma in quanto viene in pericolo lo stato come tale, la sua indipendenza, allora il dovere chiama tutti i suoi cittadini alla sua difesa. Se così l'intero si è trasformato in forza, ed è strappato alla sua vita interna entro di sé verso l'esterno, con ciò la guerra di difesa trapassa in guerra di conquista.

Che la forza armata dello stato divenga un *esercito permanente*, e la destinazione per il compito particolare della sua difesa si tra-

<sup>94</sup> Cfr. §§ 334-337, 343.

sformi in uno *status*, è la medesima necessità ad opera della quale gli altri particolari momenti, interessi e compiti si trasformano in un matrimonio, negli *status* di coloro che si dedicano all'industria, allo stato politico, agli affari ecc. Il raziocinamento, che va di qua e di là tra argomenti, si dilunga in considerazioni sui maggiori vantaggi o sui maggiori svantaggi dell'introduzione di eserciti permanenti, e l'opinione si decide volentieri per l'ultimo aspetto, perché il concetto della cosa è più difficile ad afferrare che non lati singoli ed esteriori, e poi perché gli interessi e fini della particolarità (le spese con le loro conseguenze, con maggiori imposte ecc.) vengono stimati nella coscienza della società civile per più alti che non ciò che è in sé e per sé necessario, il quale in questo modo vale soltanto come un mezzo per quelli.

§ 327. La virtù del valore militare è per sé una virtù *formale*, poiché essa è la suprema astrazione della libertà da tutti i particolari fini, possessi, godimento e vita, ma è questa negazione in un *modo esteriormente-reale*, e poiché l'alienazione, come *conduzione a compimento*, non è in lei stessa di natura spirituale, e poiché inoltre l'interna disposizione d'animo può esser questo o quel fondamento e il suo risultato reale anche non *per sé* e soltanto per altri.

§ 328. Il pregio intrinseco del valore militare come disposizione d'animo risiede nel verace assoluto scopo finale, nella *sovranità* dello stato; — la *realtà* di questo scopo finale come opera del valore militare ha per sua mediazione la dedizione della realtà personale. Questa figura contiene perciò la durezza delle opposizioni supreme: l'*alienazione* stessa, ma come *esistenza* della libertà; — la suprema *autonomia* dell'*esser-per-sé*, la cui esistenza è in pari tempo nella meccanicità di un *ordine esterno* e del *servizio*, — integrale obbedienza e abbandono del proprio opinare e raziocinare, così *assenza* del proprio spirito, e istantanea comprensiva e la più intensiva *presenzialità* dello spirito e risolutezza, — l'agire più ostile e insieme più personale contro individui, in presenza di una disposizione d'animo completamente indifferente, anzi buona verso di loro come individui.

Esporre a rischio la vita è certamente di più che soltanto temere la morte, ma è pur sempre il meramente negativo, e non ha pertanto alcuna determinazione e valore per sé; — soltanto il positivo, il fine e contenuto dà a questo coraggio il significato; il bandito, l'assassino, con un fine che è delitto, l'avventuriero con un fine forgiatosi nella sua opinione ecc. hanno pure quel coraggio di esporre a rischio la vita. — Il principio del mondo moderno, il *pensiero* e l'*universale*, ha dato al valore militare la superiore figura per cui la sua estrinsecazione par esser più meccanica e non come operare di questa persona *particolare*, bensì soltanto come operare del *membro* di un intero, — per cui parimenti esso appare come rivolto non contro persone singole, sibbene contro un intero ostile in genere, quindi il coraggio personale come un coraggio non personale. Quel principio ha pertanto inventato l'*arma da fuoco*, e non un'accidentale invenzione di quest'ordigno ha trasformato la figura meramente personale del valore militare in una figura più astratta.

§ 329. Lo stato ha la sua direzione verso l'esterno nel fatto ch'esso è un soggetto individuale. Il suo rapporto con altri rientra perciò nel *potere del principe*, al quale potere quindi immediatamente e unicamente compete di comandare le forze armate, di intrattenere i rapporti con gli altri stati per mezzo di ambasciatori ecc., di far guerra e pace e altri trattati.

### B) Il diritto statale esterno

§ 330. Il diritto statale esterno vien fuori dal *rapporto* di stati indipendenti; ciò che nel medesimo è *in sé e per sé*, riceve perciò la forma del *dover essere*, poiché, che esso sia reale, dipende da *differenziate volontà sovrane*.

§ 331. Il popolo come stato è lo spirito nella sua razionalità sostanziale e realtà immediata, perciò la potenza assoluta sulla *terra*; conseguentemente uno stato è di fronte all'altro in indipendenza sovrana. Esser come tale *per l'altro*, cioè *esser riconosciuto* da lui, è il suo primo assoluto diritto. Ma

questo diritto è in pari tempo soltanto formale, e l'esigenza di questo riconoscimento dello stato, meramente perché esso è tale, è astratta; se esso sia di fatto uno stato in tal modo essente in sé e per sé, dipende dal suo contenuto, costituzione, situazione, e il riconoscimento, siccome contenente un'identità di entrambi, riposa parimenti sulla veduta e sulla volontà dell'altro.

Quanto poco l'individuo è una persona reale senza relazione con altre persone (§ 71 e altrove); tanto poco lo stato è un individuo reale senza rapporto con altri stati (§ 322). La legittimità di uno stato e più precisamente, in quanto esso è rivolto verso l'esterno, del potere del suo principe, è da un lato un rapporto che si riferisce interamente *all'interno* (uno stato non deve immischiarsi negli affari interni dell'altro) — dall'altro lato essa deve parimenti venir *completata* essenzialmente dal riconoscimento degli altri stati. Ma questo riconoscimento richiede una garanzia, che gli altri, che devono riconoscerlo, esso in pari modo li riconosca, cioè che li rispetterà nella loro indipendenza, e quindi non può esser loro indifferente quel che succede nel suo interno. — Nel caso di un popolo nomade per es., in genere nel caso di un popolo tale che stia ad un basso livello di civiltà, si presenta perfino la questione, fino a che punto esso possa venir considerato come uno stato. Il punto di vista religioso (un tempo nel caso del popolo ebraico, dei popoli maomettani) può contenere ancora una più alta contrapposizione, la quale non permette l'identità universale che ci vuole per il riconoscimento.

§ 332. La realtà immediata nella quale gli stati sono l'uno verso l'altro, si particolarizza in rapporti molteplici, la cui determinazione proviene dall'arbitrio autonomo di ambo le parti, e quindi ha la natura formale dei *contratti* in genere. La *materia* di questi contratti è tuttavia di una molteplicità infinitamente minore che non nella società civile, nella quale i singoli stanno in reciproca dipendenza nei riguardi più multiformi, mentre invece gli stati autonomi sono precipuamente interi appagantisi entro di sé.

§ 333. Il principio fondamentale del *diritto internazionale*, inteso come il diritto *universale*, che deve valere in

sé e per sé tra gli stati, a differenza del contenuto particolare dei trattati positivi, è che i *trattati*, come tali che su di essi si basano le obbligazioni degli stati l'uno verso l'altro, devono *venir rispettati*. Ma poiché il loro rapporto ha per principio la loro sovranità, ne deriva ch'essi sono in tal misura l'uno verso l'altro nella situazione dello *status naturae*, e i loro diritti hanno la loro *realtà* non in una volontà universale costituita a potere sopra di essi, bensì nella loro volontà particolare. Quella determinazione universale rimane perciò nel *dover essere*, e la situazione diviene un'alternanza del rapporto conforme ai trattati e della soppressione del medesimo.

Non c'è alcun pretore, al massimo àrbitri o mediatori tra stati, e anche questi soltanto in modo accidentale, cioè secondo volontà particolari. La concezione *kantiana* di una *pace perpetua*<sup>95</sup> grazie a una federazione di stati, la quale appianasse ogni controversia, e come un potere riconosciuto da ciascun singolo stato componesse ogni discordia, e con ciò rendesse impossibile la decisione per mezzo della guerra, presuppone la *concordia* degli stati, la quale riposerebbe su fondamenti e riguardi morali, religiosi o quali siano, in genere sempre su volontà sovrane particolari, e grazie a ciò rimarrebbe affetta da accidentalità.

§ 334. La controversia degli stati può quindi, in quanto le volontà particolari non trovano un accordo, venir decisa soltanto dalla *guerra*. Ma quali offese — delle quali, nel loro ambito largamente comprensivo e nelle relazioni multilaterali attraverso i loro sudditi, possono presentarsene facilmente e in quantità — siano da riguardare come infrazione determinata dei trattati o offesa del riconoscimento e dell'onore, rimane un che di indeterminabile *in sé*, poiché uno stato può porre la sua infinità e il suo onore in ciascuno dei suoi singoli aspetti, e tanto più è incline a questa irritabilità, quanto più una forte individualità viene spinta da lunga quiete interna a cercarsi e a crearsi una materia dell'attività verso l'esterno.

<sup>95</sup> Cfr. *supra*, § 324 *Anm.*

§ 335. Oltre a ciò lo stato, come entità spirituale in genere, non può fermarsi a voler osservare meramente la *realtà* dell'offesa, bensì si aggiunge come causa di contese la *rappresentazione* di una tale offesa come *pericolo* minacciante da parte di un altro stato, con l'andar su e giù quanto a maggiori o minori probabilità, supposizioni delle intenzioni ecc.

§ 336. Poiché gli stati nel loro rapporto di indipendenza sono uno di fronte all'altro come volontà *particolari*, e la validità dei trattati stessi si basa qui sopra, ma la *volontà particolare* dell'intero è *secondo il suo contenuto* il suo *benessere* in genere, ne segue che questo benessere è la legge suprema nel suo comportamento verso altri, tanto più in quanto l'idea dello stato è appunto questo, che in essa l'opposizione del diritto inteso come libertà astratta, e del contenuto particolare che la riempie, il benessere, sia tolta, e il primo riconoscimento degli stati (§ 331) va ad essi come interi *concreti*.

§ 337. Il benessere sostanziale dello stato è il suo benessere come di uno stato *particolare* nel suo determinato interesse e situazione e nelle circostanze esterne parimenti peculiari insieme al particolare rapporto connesso ai trattati; il governo è quindi una *sapienza particolare*, non la provvidenza universale (cfr. § 324 *annotaz.*) — così come il fine nel rapporto con altri stati e il principio per la giustizia delle guerre e dei trattati, non è un pensiero universale (filantropico), bensì il benessere realmente offeso o minacciato nella *sua particolarità determinata*.

Un tempo è stata molto discussa l'opposizione di morale e politica, e l'esigenza che la seconda sia conforme alla prima. Qui si addice soltanto notare su ciò in genere, che il benessere di uno stato ha una giustificazione del tutto diversa che non abbia il benessere dell'individuo, e che la sostanza etica, lo stato, ha il suo esserci, cioè il suo diritto immediatamente in un'esistenza non astratta, bensì concreta, e che soltanto questa esistenza concreta,

non uno dei molti pensieri universali tenuti per precetti morali, può esser principio del suo agire e comportamento. La veduta intorno al presunto torto che la politica sempre deve avere in questa presunta opposizione, riposa ancora piuttosto sulla fatuità delle rappresentazioni intorno alla moralità, intorno alla natura dello stato e dei rapporti di esso col punto di vista morale.

§ 338. Nel fatto che gli stati si riconoscono reciprocamente come tali, rimane *anche nella guerra*, nella situazione della mancanza di diritto, della violenza e accidentalità, *un vincolo*, nel quale essi valgono l'uno per l'altro essendo in sé e per sé, cosicché nella guerra stessa la guerra è determinata come un qualcosa che deve trascorrere. Essa contiene quindi la determinazione di diritto internazionale che in essa venga conservata la possibilità della pace, quindi per es. gli ambasciatori vengano rispettati, e in genere che essa non venga condotta contro le istituzioni interne e la pacifica vita familiare e privata, non contro le persone private.

§ 339. Per il resto il comportamento reciproco nella guerra (per es. che vengano fatti prigionieri) e ciò che nella pace uno stato concede ai sudditi di un altro quanto a diritti per il traffico privato ecc., dipende precipuamente dai *costumi* delle nazioni, intesi come l'universalità interna della condotta, universalità conservantesi sotto tutti i rapporti.

§ 340. Nel rapporto degli stati l'uno verso l'altro, poiché essi in ciò sono come *particolari*, rientra il gioco supremamente mosso della particolarità interna di passioni, interessi, fini, di talenti e virtù, della violenza, del torto e dei vizi, come dell'accidentalità esterna, nelle più grandi dimensioni del fenomeno, — un gioco, nel quale l'intero etico stesso, l'indipendenza dello stato, viene esposto all'accidentalità. I principi degli *spiriti del popolo* a cagione della loro particolarità, nella quale essi hanno la loro realtà oggettiva e la loro autocoscienza come individui *esistenti*, sono limitati in genere, e i loro destini e fatti nel loro rapporto dell'uno

all'altro sono la dialettica apparente della finità di questi spiriti, dalla quale lo spirito *universale*, lo *spirito del mondo*, in tanto si produce come illimitato, in quanto è esso che esercita il suo diritto — e il suo diritto è tra tutti il supremo — su di essi nella *storia del mondo*, come in *tribunale del mondo*<sup>96</sup>.

<sup>96</sup> Reminiscenza di F. Schiller, *Resignation*, 85.

## AGGIUNTE REDATTE DA EDUARD GANS

## Al § 324

In tempo di pace la vita civile si estende di più, tutte le sfere si insediano stabilmente, e alla lunga è un ristagnare degli uomini; le loro particolarità si rinsaldano e si ossificano. Ma alla salute pertiene l'unità del corpo, e quando le parti si induriscono entro di sé, è la morte. La pace perpetua viene sovente pretesa come un ideale al quale l'umanità dovrebbe approssimarsi. *Kant* ha così proposto una federazione di principi, la quale dovrebbe appianare le litigiosità fra gli stati, e la Santa Alleanza aveva l'intenzione di essere a un dipresso un istituto siffatto. Ma lo stato è individuo, e nell'individualità è essenzialmente contenuta la negazione. Quindi, pur se un certo numero di stati si costituisce a famiglia, questa unione, come individualità, deve crearsi un'opposizione e generare un nemico. I popoli non soltanto escono dalle guerre rafforzati, bensì nazioni che non si conciliano al proprio interno acquistano dalla guerra all'esterno pace all'interno. Per certo ad opera della guerra viene incertezza nella proprietà, ma questa *reale* incertezza non è altro che il movimento, che è necessario. S'ode parlare così tanto sui pulpiti dell'incertezza, vanità e instabilità delle cose temporali, ma ciascuno pensa in tal proposito, quantunque ne sia turbato, « io manterrò tuttavia il mio ». Ma se poi questa insicurezza viene realmente in questione nella forma di ussari con sciabole lucenti, e la cosa è seria, allora quella turbata edificazione, che aveva previsto tutto, si volge a profferire maledizioni sopra i conquistatori. Malgrado ciò, le guerre hanno luogo, ove siano

nella natura della cosa; i semi si schiudono ancora una volta, e le chiacchiere ammutoliscono di fronte alle severe repliche della storia <sup>39</sup>.

## Al § 327

Il ceto militare è il ceto dell'universalità, al quale compete la difesa dello stato e che ha il dovere di portare in se stesso l'idealità all'esistenza, cioè di sacrificarsi. La virtù del valore militare è certamente varia. Il coraggio dell'animale, del predatore, il valore per l'onore, il valore cavalleresco non ne sono ancora le forme vere. La vera virtù del valore militare di popoli civilizzati è l'esser pronti al sacrificio a servizio dello stato, così che l'individuo costituisce soltanto una unità fra molte. Non il coraggio personale, bensì l'allinearsi nell'universale è qui ciò che importa. In India cinquecento uomini ne sconfissero oltre ventimila, che non erano codardi, ma che soltanto non avevano questa disposizione d'animo, di operare serrati nell'unione con altri.

## Al § 329

In quasi tutti i paesi europei il potere del principe è il culmine individuale, che ha da curare i rapporti verso l'esterno. Ove siano costituzioni per 'stati', può sorgere la questione se la guerra e la pace debba venir decisa dagli 'stati', e in ogni caso essi manterranno il loro influsso, in particolare rispetto ai mezzi finanziari. In Inghilterra, ad esempio, non può venir condotta una guerra impopolare. Ma se si reputa che principi e gabinetti siano soggetti alla passione più delle camere, e pertanto si cerca di portare la decisione sulla pace e sulla guerra nelle mani di queste ultime, allora si deve dire che sovente intere nazioni possono venir entusiasmata ed esposte alla passione ancor più dei loro principi. In Inghilterra l'intero popolo ha più volte sollecitato alla guerra ed in certa misura ha costretto i ministri a condurla. La popolarità di Pitt derivò dal fatto che seppe imbroggiare ciò che la na-

<sup>39</sup> Quest'ultima frase non ha riscontro negli appunti di Griesheim, su cui Gans ha basato questa aggiunta (*Vorlesungen*, IV, pp. 733-35).

zione allora voleva <sup>40</sup>. Soltanto più tardi il temperamento delle passioni ha colà prodotto la coscienza che la guerra era inutile e non necessaria, e cominciata senza calcolo dei mezzi. Lo stato, oltre a ciò, non è in rapporto soltanto con *un* altro, bensì con parecchi; e gli intrecci dei rapporti divengono così delicati che possono venir trattati soltanto a partire dal culmine.

## Al § 330

Gli stati non sono persone private, bensì totalità compiutamente autonome in sé, e così il loro rapporto si pone altrimenti che un rapporto meramente morale e di diritto privato. Si è sovente voluto considerare gli stati nel modo del diritto privato e della morale, ma nel caso delle persone private la posizione è tale per cui esse hanno al di sopra di sé un tribunale, il quale realizza ciò che è diritto in sé. Ora, un rapporto statale deve certo essere anche in sé giuridico, ma nella mondanità l'essente in sé e per sé deve anche aver potere. Ora, giacché non sussiste alcun potere che di contro allo stato decida cos'è diritto in sé, e che realizzi questa decisione, in questa relazione si deve sempre restare nel dover essere. Il rapporto fra stati è quello fra entità autonome, che stipulano accordi fra loro, ma che in pari tempo stanno al di sopra di queste stipulazioni.

## Al § 331

Quando, prima della pace di *Campoformio*, Napoleone disse, «la repubblica francese non ha necessità di riconoscimento, tanto poco quanto ha bisogno di venir riconosciuto il sole», in queste parole non risiede nient'altro che appunto la forza dell'esistenza, la quale già porta con sé la garanzia del riconoscimento, senza che essa venga enunciata <sup>41</sup>.

<sup>40</sup> La frase, riguardante William Pitt (il giovane), non si trova negli appunti di Griesheim, su cui pure Gans ha basato questa aggiunta (*Vorlesungen*, IV, pp. 738-39).

<sup>41</sup> La conclusione della frase, «so liegt in diesen Worten...» (in queste parole...), non ha riscontro negli appunti di Griesheim, su cui Gans ha basato questa aggiunta (*Vorlesungen*, IV, p. 741).



## Al § 338

Le guerre moderne vengono pertanto condotte umanamente, e la persona non sta in odio di fronte alla persona. Tutt'al più intervengono ostilità personali negli avamposti, ma nell'esercito come esercito l'ostilità è qualcosa di indeterminato, che cede di fronte al dovere, che ciascuno rispetta nell'altro.

## Al § 339

Le nazioni europee formano una famiglia secondo il principio generale della loro legislazione, dei loro costumi, della loro cultura, e in tal modo si modifica conseguentemente la condotta del diritto internazionale, in una condizione ove altrimenti la reciproca inflizione di mali è ciò che domina. Il rapporto fra gli stati è oscillante: non sussiste alcun pretore che lo appiani: più alto pretore è unicamente lo spirito universale essente in sé e per sé, lo spirito del mondo.